

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 202/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 marzo 2010, ha adottato la seguente decisione:

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Ing. Marino Gianandrea - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI A CARICO DEL CALCIATORE IMAD AGDID, ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELL'A.D. C5 FUTSAL CARMENTA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL CODICE WADA.**

La C.G.F. in parziale accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore Imad Agdid la sanzione della squalifica per mesi 18.

- 2) **RICORSO DEL VALENZANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE DALLA U.S. PRO VERCELLI IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VALENZA N OCCASIONE DELLA GARA VALENZANA/PRO VERCELLI DELL'1.2.2008** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/D del 17.12.2009)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Valenzana Calcio S.r.l. di Valenza (Alessandria) annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti alla Commissione Vertenze Economiche per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3) **DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI A CARICO DEL CALCIATORE PALMISANO ANGELO TESSERATO IN FAVORE DELL'A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL CODICE WADA.**

La C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore Palmisano Angelo la sanzione della squalifica per anni 2.

**4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL'AGENTE DI CALCIATORI SIG. DI CAMPLI DONATO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 7, COMMA 1, LETT. B), 10, COMMI 1 E 2 E 15, COMMI 1, 2, 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI.**

La C.G.F. vista l'istanza di patteggiamento formulata dalle parti, ritenutane la congruità, infligge al signor Donato Di Campli la sanzione della sospensione per mesi 8 e l'ammenda di € 5.000,00. Dispone la chiusura del procedimento.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 19 marzo 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete